



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivatabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 83 del 19 marzo 2020

1. Lettera aperta ai Presidenti e ai Tesserati del CPA di Trento FIGC/LND

Cari Presidenti e cari Tesserati delle Società affiliate al CPA di Trento, il momento difficile che stiamo attraversando, passerà e sarà un piacere immenso ritrovarsi con gli amici per sfidarsi a pallone, commentare un gesto tecnico o discutere animatamente se un intervento era punibile con un fallo o meno.

Questo però è il momento di rispettare nel modo più assoluto le regole per evitare nuovi contagi e permettere il più celere superamento di questo periodo difficile.

Alcuni Enti e Istituzioni si sono attivati lodevolmente per creare raccolte fondi sul territorio a sostegno dell'Azienda Sanitaria della provincia di Trento, soprattutto per le cure intensive. Per evitare di disperdere energie e risorse andando a sovrapporsi ad iniziative già attive il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della FIGC/LND ha deciso di non istituire una propria raccolta fondi, bensì di invitare le Società e i tesserati che vorranno e potranno contribuire ad aderire alle iniziative già in essere di Enti e Istituzioni fiduciarie, cosa che farà anche il Consiglio Direttivo del Comitato.

Ancora una volta un invito al rispetto più assoluto delle norme vigenti, regole necessarie per sconfiggere il prima possibile questa grave malattia dal nome Covid-19.

Il Presidente Ettore Pellizzari a nome del Consiglio Direttivo del CPA di Trento FIGC/LND.

2. Chiusura degli uffici del CPA di Trento fino al prossimo 28 marzo

Su disposizione della Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 48 dd 18 marzo 2020 a firma del Presidente Cosimo Sibilia, in ottemperanza delle misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 "coronavirus", contenute nei recenti DPCM che si danno per conosciuti, tutti i Comitati LND d'Italia dovranno rimanere chiusi sino a sabato 28 marzo 2020.

Per eventuali richieste di informazioni contattare telefonicamente il Presidente, il Segretario e i Consiglieri.

Se non vi saranno disposizioni contrarie il Comitato riaprirà lunedì 30 marzo pv.

3. Situazione

In riferimento alle numerose richieste inerenti l'eventuale evoluzione e quindi della conseguente ipotetica programmazione delle attività LND e SGS, si rinnova l'informazione che fino al prossimo 3 aprile è del tutto inutile avanzare ipotesi visto che sia l'attività ufficiale che quella di allenamento sono bloccate per disposizioni contenute nei recenti DPCM e nei Comunicati e Circolari della LND e SGS. Anche tutte le riunioni e le attività connesse ai corsi per allenatori sono sospese e rinviate.

Per quanto riguarda le attività sotto la giurisdizione del CPA di Trento FIGC/LND è da escludere che le medesime possano riprendere prima che gli Organi competenti dello Stato e della FIGC/LND si esprimano con provvedimenti ad hoc.

4. Comunicati Ufficiali e Circolari FIGC/LND

Di seguito nel presente Comunicato Ufficiale si riportano le Circolari stella LND n 48 e 49 dd 18 marzo 2020.

In considerazione della chiusura degli uffici del CPA di Trento, visto il possibile ritardo con il quale potrebbe essere data notifica di Comunicati Ufficiali e/o di Circolari degli Organi Federali centrali, si invitano le Società che abbiano urgenza di conoscere provvedimenti di carattere nazionale a connettersi con i siti internet figc.it e Ind.it sui quali vengono tempestivamente caricati i menzionati documenti. Grazie.

5. Risultati, provvedimenti disciplinari e notifiche programmatiche

In riferimento alla Circolare n 48 della LND dd 18 marzo 2020 a firma del Presidente Cosimo Sibilia, a causa della chiusura degli uffici del CPA di Trento si informano le Società che i risultati, le classifiche, i provvedimenti della Giustizia sportiva e l'eventuale programmazione dell'attività ufficiale saranno notificate tramite Comunicati Ufficiali successivi all'apertura del Comitato.

6. Circolare n 48 LND dd 18 marzo 2020. Chiusura Comitati

Oggetto: proroga chiusura delle sedi della Lega Nazionale Dilettanti fino al 28 Marzo 2020

Facendo seguito alla Circolare L.N.D. n. 47 pubblicata in data 11 Marzo 2020, si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, attesa la necessità di garantire la tutela della salute di tutti i soggetti operanti nel proprio ambito in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19

HA DISPOSTO

la proroga della chiusura di tutte le proprie sedi fino al 28 Marzo 2020.

Salvo ulteriori proroghe, il provvedimento di proroga riguarderà gli uffici centrali, regionali, provinciali, distrettuali e zonali. Tutte le strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti sono pertanto tenute ad attuare una tempestiva ed opportuna divulgazione di questa informativa, utilizzando prioritariamente i propri Comunicati Ufficiali e i propri siti web istituzionali ed, eventualmente, altri canali di comunicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

7. Circolare n 49 LND dd 18 marzo 2020. D.I. n 18 del 17 marzo 2020 - Circolare n 6 Centro studi tributari

CIRCOLARE n. 49

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2020

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

E' stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge in oggetto, cd. "Cura Italia".

Il provvedimento consta di cinque Titoli:

- I – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
- II - Misure di sostegno del lavoro
- III -Misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- IV -Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese
- V - Ulteriori disposizioni

Vanno preliminarmente evidenziate alcune disposizioni che interessano il settore sportivo quali quelle contenute negli artt. 61, 95 e 96.

Art. 61 – Proroga di versamenti - Si applicano, tra l'altro, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e cioè, la sospensione, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati, per altri soggetti, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, mentre (comma 5 dell'art. 61) le FSN, gli EPS, le Associazioni Sportive e le Società Sportive, professionistiche o dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno i versamenti entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 95 – Sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione – Per le Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti andranno effettuati o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in cinque rate mensili, di pari importo, dal mese di giugno 2020.

Art. 96 – Indennità per il mese di marzo 2020 – L'indennità prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18/2020 (indennità corrisposta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva dal 23 febbraio 2020 ed ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione, pari a euro 600,00 per il mese di marzo), è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso FSN, EPS e Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche., di cui all'art. 67, comma 1, lett. M) del TUIR (trattasi delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica dal CONI, dalle FSN e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto). L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del percipiente.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla "Sport e Salute S.P.A" in relazione alle Associazioni e Società che risulteranno nell'apposito Registro di cui all'art. 7, comma 2), del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito in Legge 27/7/2004, n. 186, acquisito dal C.O.N.I. sulla base di apposite intese che intercorreranno con la medesima "Sport e Salute S.P.A.". Le istanze saranno poi istruite dalla più volte citata "Sport e Salute S.P.A.", secondo l'ordine cronologico di presentazione. Alla data di pubblicazione della presente Circolare, "Sport e Salute S.P.A.", con comunicazione diramata sul proprio sito web ufficiale, ha chiarito che dopo l'approvazione di apposito provvedimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – che dovrà intervenire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 Marzo 2020) - saranno rese note le modalità per formalizzare la richiesta dell'indennità.

La disposizione si è resa necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle ASD e SSD non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 10 mila euro annui. I soggetti in argomento, in quanto non iscritti alla Gestione Separata INPS sarebbero rimasti esclusi dall'indennità accordata in favore dei lavoratori autonomi, professionisti e cococo iscritti alla Gestione Separata di cui al precedente art. 27.

Di seguito si riportano le disposizioni che interessano la generalità dei soggetti e quindi anche le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Nuove scadenze fiscali

Art. 62, comma 1 – Sospensione adempimenti tributari – Sono sospesi, per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti non commerciali (ASD), gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali che scadono nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Per effetto del successivo comma 5, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Ai sensi del comma 2, per gli esercenti attività di impresa (quindi anche ASD con proventi commerciali), arte e professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti di autoliquidazione che scadono tra l'8 ed il 31 marzo 2020, relativi a:

- ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) operate in qualità di sostituti d'imposta;

- IVA;

- contributi previdenziali, assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria.

La sospensione del versamento IVA (comma 3) si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per effetto del comma 5, i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni/interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il comma 7 prevede che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25-bis DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e ritenute su provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, ecc.) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente disposizione rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 67 – Sono sospese dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di controllo, accertamenti, riscossione, contenzioso da parte degli uffici impositori.

Art. 68 – Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione nonché dagli enti territoriali, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di accertamento INPS, atti emessi dalle Dogane e atti esecutivi emessi dagli Enti locali. E' differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione-ter; il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (lunedì 1 giugno 2020).

Titolo II - Misure di sostegno del lavoro

Art. 19 – Ammortizzatori sociali- I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro agosto 2020. La cassa integrazione è estesa anche alle micro imprese.

Art. 23 – Congedo e indennità per lavoratori – A seguito della chiusura dell'attività scolastica, asili-nido, ecc., I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzato ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori di lavoratori autonomi iscritti all'INPS (commi 1-3)

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni (comma 4).

Per i figli in età tra 12 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura dell'attività scolastica, senza indennità con diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 6).

Il comma 8 prevede, in alternativa alle prestazioni di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus di 600,00 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitter, erogate mediante il libretto di famiglia di cui all'art. 54-bis della L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 25 – Identica indennità è prevista per i lavoratori del pubblico impiego a decorrere dal 5 marzo 2020.

Per i lavoratori del settore sanitario, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza, l'indennità è elevata a 1.000,00 euro.

Art. 26 - Il periodo trascorso in quarantena obbligata è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Artt. 27-31 – Una tantum per professionisti, collaboratori e altri – Ai liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio u.s. e ai cococo iscritti nella Gestione separata INPS, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro, che non concorre alla determinazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 27). La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti nella gestione commerciali, artigiani non titolari di pensione (art. 28) e ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali (art. 29). Infine, con l'art. 31 è prevista la incumulabilità delle indennità e la non erogazione dell'indennità ai percettori del reddito di cittadinanza.

Art. 37 – Contributi lavoro domestico – Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti vanno effettuati entro il 10 giugno 2020.

Art. 38 – Indennità ai lavoratori dello spettacolo - Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54 – Mutui prima casa – E' prevista la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo prima casa per i lavoratori autonomi e professionisti che, a causa della crisi, autocertificano di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Inoltre, la sospensione fino a 18 mesi potrà essere richiesta dai lavoratori dipendenti che saranno messi in cassa integrazione o avranno riduzioni sensibili dell'orario di lavoro e quindi del reddito, senza limiti di ISEE.

Titolo IV – Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese

Art. 63 – Premio ai lavoratori in sede di lavoro – Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40 mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla determinazione del reddito, pari a 100,00 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti riconoscono in via automatica l'incentivo nella retribuzione di aprile e compensano l'incentivo stesso nel Mod. F 24.

Art. 64 – Credito d'imposta per la sanificazione – Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20 mila euro.

Art. 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi – Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile solo in compensazione.

Art. 66 - Deduzione per le erogazioni liberali – Per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, Regione, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento del COVID-19, spetta una detrazione d'imposta lorda, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro.

Ai fini IRAP sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Titolo V – Ulteriori disposizioni

Artt. 83 – 84 – Sospensione dei procedimenti giudiziari

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici sono rinviate d'ufficio a dopo il 15 aprile 2020.

Art. 88 – Rimborso contratti – E' previsto il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei, ecc.. Va presentata istanza di rimborso, entro 30 giorni dal 17 marzo 2020, al venditore il quale rilascia un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.

Art. 103-104 – Proroga di scadenza dei documenti – Tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. I documenti di riconoscimento scadenti dopo il 17 marzo 2020 sono prorogati al 31 agosto 2020.

Art. 106 – Assemblee Società – Le assemblee delle società in deroga al Codice civile, sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 127 – Entrata in vigore – Le disposizioni del presente Decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella G.U. (17 marzo 2020).

-

Publicato in Trento il 19/03/2020

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)